




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2778

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025

N. 443 – 3 marzo 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2778

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025

N. 443 – 3 marzo 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	4
ARTICOLI 1-4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	4
AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA, ORDINE DI ESECUZIONE, COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE	4
ARTICOLI 1-14 DELL'ACCORDO	6
SCOPO, AUTORITÀ COMPETENTI, COMITATO CONGIUNTO DI COOPERAZIONE PER LA DIFESA, AREE E FORME DI COOPERAZIONE, CONTRATTI, ACCORDI FINANZIARI, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, INFORMAZIONI CLASSIFICATE, GIURISDIZIONE, DOGANE, TASSE E DAZI, DANNI E COMPENSAZIONI, RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, ENTRATA IN VIGORE, DURATA, MODIFICHE E CESSAZIONE	6

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2778
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Caiata (FDI)
Commissione competente:	III (Affari Esteri)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame (C 2778), di iniziativa governativa, ha per oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025.

Il provvedimento, assegnato in sede referente alla III Commissione (Affari esteri), è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, e reca all'articolo 3 disposizioni di copertura finanziaria.

L'Accordo di cui si dispone la ratifica è formato da 14 articoli.

Si esaminano di seguito le norme del disegno di legge di ratifica e dell'Accordo considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-4 del disegno di legge di ratifica

Autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, copertura finanziaria ed entrata in vigore

Le norme del disegno di legge recano l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), il relativo ordine di esecuzione (articolo 2), la copertura finanziaria (articolo 3) e la data di entrata in vigore del provvedimento (articolo 4).

Con riguardo ai profili finanziari, l'articolo 3 indica gli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo ("Comitato Congiunto di Cooperazione per la Difesa"), pari a 15.093 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026, ai quali si provvede mediante riduzione, per 15.093 euro per l'anno 2026 e per 15.093 euro annui a decorrere dall'anno 2028, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 3, comma 1). Viene, inoltre, disposto che, ad eccezione della sopra richiamata disposizione dell'Accordo, le amministrazioni provvedono agli adempimenti derivanti dall'attuazione dello stesso con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente e, comunque, senza o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 3, comma 2). È altresì precisato che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 12 ("Danni e Compensazioni") e 14 ("Entrata in vigore, Durata, Modifiche e Cessazione") del predetto Accordo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (articolo 3, comma 3).

La **relazione tecnica** riepiloga gli oneri derivanti dal provvedimento, precisandone la natura di oneri autorizzati e, con riguardo alla relativa copertura finanziaria, riferisce che l'accantonamento utilizzato a tal fine reca le necessarie disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in oggetto sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti e provvede, all'articolo 3, alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 3

("Comitato Congiunto di Cooperazione per la Difesa") dell'Accordo medesimo, pari a 15.093 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026. Il provvedimento è inoltre corredato, all'articolo 3, comma 2, da una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ad esclusione degli articoli in precedenza indicati. Viene, infine, specificato all'articolo 3, comma 3, che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 12 ("Danni e Compensazioni") e 14 ("Entrata in vigore, Durata, Modifiche e Cessazione") del predetto Accordo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 15.093 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione, in misura pari a 15.093 euro per l'anno 2026 e a 15.093 euro annui a decorrere dall'anno 2028, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al riguardo non si formulano osservazioni, dal momento che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.

Il successivo comma 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale, salvo quanto previsto dal precedente comma 1, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal provvedimento in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, non si hanno osservazioni circa la formulazione di tale ultima disposizione.

Si segnala, infine, che il comma 3 dispone che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 12 e 14 dell'Accordo oggetto di ratifica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

In proposito, non si formulano osservazioni, trattandosi di una previsione di regola contenuta nei provvedimenti aventi ad oggetto la ratifica e l'esecuzione di accordi internazionali, in considerazione del carattere meramente eventuale dei predetti oneri, riferibili a possibili perdite o danni causati connessi alle attività previste dall'Accordo oggetto di ratifica, nonché all'adozione di emendamenti, revisioni o protocolli aggiuntivi all'Accordo stesso.

ARTICOLI 1-14 dell'Accordo

Scopo, autorità competenti, Comitato congiunto di cooperazione per la difesa, aree e forme di cooperazione, contratti, accordi finanziari, proprietà intellettuale e protezione dei dati personali, informazioni classificate, giurisdizione, dogane, tasse e dazi, danni e compensazioni, risoluzione delle controversie, entrata in vigore, durata, modifiche e cessazione

Le norme dell'Accordo recano disposizioni volte a:

- individuare lo scopo dell'Accordo (promozione di legami militari amichevoli tra le Parti¹), precisando la compatibilità con il rispetto degli ordinamenti nazionali delle Parti, del diritto internazionale applicabile e, per l'Italia, dell'appartenenza all'Unione europea (articolo 1);
- individuare le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo (per l'Italia è il Ministero della Difesa) (articolo 2);
- prevedere l'istituzione di un Comitato congiunto di cooperazione per la difesa, composto in ugual numero di rappresentanti per ogni Parte, definendone le modalità di funzionamento e le competenze. A tal proposito è previsto che il Comitato istituirà gli opportuni meccanismi per l'implementazione dell'Accordo in esame, monitorerà l'implementazione dei successivi accordi esecutivi tra le Parti e le intese tra le autorità competenti, nominerà i punti di contatto per organizzare attività specifiche tra le Parti e risolverà le controversie. Il Comitato si riunirà ogni anno – alternativamente, in ciascun Paese o come altrimenti determinato successivamente dalle Parti (articolo 3);
- definire i settori di cooperazione (articolo 4, comma 1), quali, tra gli altri, politiche di sicurezza e difesa [lettera *a*]), sviluppo di procedure di cooperazione nell'ambito della difesa [lettera *b*]), cooperazione industriale nell'ambito della difesa [lettera *c*]), ricerca e

¹ Definendo l'ambito della cooperazione in materia di difesa e attuando tale cooperazione in conformità ai principi di uguaglianza, reciprocità e reciproco vantaggio.

sviluppo nelle industrie della difesa [lettera *d*]), importazione ed esportazione di equipaggiamento militare e supporto logistico integrato [lettera *e*]), acquisizione, gestione dell'approvvigionamento e procedure contrattuali [lettera *f*]), sicurezza cibernetica [lettera *g*]), tecnologia, intelligenza artificiale e sistemi autonomi a controllo remoto [lettera *h*]), esercitazioni e formazione militare [lettera *j*]), servizi medici militari [lettera *k*]), operazioni umanitarie e di mantenimento della pace [lettera *l*]). Per attuare la cooperazione, il presente articolo prevede che potranno essere conclusi accordi esecutivi o intese tecniche tra le Parti (articolo 4, comma 2);

- stabilire le forme di cooperazione (articolo 5), quali visite ufficiali e riunioni bilaterali [lettera *a*]), visite ufficiali a navi da guerra, aeromobili e unità [lettera *b*]), scambio di conoscenze, competenze ed esperienze militari [lettera *c*]), presenza e partecipazione a corsi, esercitazioni e manovre militari [lettera *d*]), ad altre attività ufficiali [lettera *e*]), nonché qualsiasi ulteriore forma di cooperazione concordata tra le Parti [lettera *f*]);
- prevedere il rispetto dei termini e delle condizioni derivanti dai contratti conclusi nell'attuazione dell'Accordo. A tal fine è precisato che qualora l'attuazione di quest'ultimo o dei relativi contratti venga rinviata o alterata a causa di conflitti con disposizioni normative attuali o future, nazionali, regionali o internazionali, le Parti lavoreranno senza indugio insieme, in buona fede, per trovare rapidamente una soluzione che assicuri la continuità della cooperazione (articolo 6);
- disciplinare gli aspetti finanziari relativi all'attuazione dell'Accordo e delle attività che ne discendono. In particolare, è previsto che, salvo quanto diversamente stabilito congiuntamente dalle Parti, ciascuna di esse sosterrà i propri costi per quanto riguarda: spese di viaggio, diaria, stipendi e assicurazione sanitaria, altre indennità dovute al proprio personale in base ai propri regolamenti, spese mediche e odontoiatriche nonché quelle dovute alla rimozione o all'evacuazione del proprio personale malato, ferito o deceduto. È, inoltre, specificato che la Parte ricevente debba fornire un trattamento di emergenza urgente al personale che ne abbia bisogno durante lo svolgimento delle attività di cooperazione, a condizione che la Parte inviante rimborsi i propri costi (articolo 7);
- definire la tutela della proprietà intellettuale e del trattamento dei dati, stabilendo l'impegno delle Parti ad attuare tutte le procedure necessarie per garantire la salvaguardia dei dati, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e al diritto

internazionale applicabile nonché, per quanto riguarda la Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea² (articolo 8);

- regolare il trattamento di informazioni, documenti, materiali e atti classificati. È specificato che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti, approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza o da autorità nazionali designate dalle Parti e che ciascuna di esse garantirà l'implementazione di misure appropriate³ per la protezione delle informazioni classificate elaborate, archiviate e trasmesse. Sempre in tale ambito, è previsto che le predette informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. Inoltre, è stabilito che le visite di individui di una Parte al territorio dell'altra Parte comportanti l'accesso a informazioni classificate dovranno essere previamente autorizzate dall'autorità competente della Parte ospitante e che le Parti condurranno indagini nei casi di perdita, divulgazione non autorizzata, appropriazione indebita o uso improprio di informazioni classificate (articolo 9);
- stabilire il rispetto da parte del personale del Paese inviante delle leggi del Paese ospitante nel corso della propria permanenza e il diritto di quest'ultimo di esercitare la propria giurisdizione nei confronti del personale militare e civile ospitato, per le condotte commesse nel proprio territorio e ritenute punibili in base al proprio ordinamento⁴ (articolo 10);
- prevedere il rispetto delle Parti delle normative doganali dell'altra Parte, con l'impegno a pagare tutte le tasse e gli oneri necessari durante il proprio passaggio o la permanenza nei rispettivi territori (articolo 11);
- disciplinare il risarcimento dei danni. In proposito, è previsto che ogni danno causato al Paese ospitante da un componente del personale del Paese inviante, durante le missioni o esercitazioni discendenti dall'Accordo o in connessione con esse, sarà risarcito dal Paese inviante. L'importo del risarcimento sarà definito per mutuo accordo tra le Parti. Se le Parti saranno congiuntamente responsabili di

² L'articolo 8 dell'Accordo precisa, inoltre, che nessuna informazione relativa a una persona fisica o che ne consenta l'identificazione sarà trasmessa a terzi o trattata in modo incompatibile con gli scopi dell'Accordo, senza il previo consenso scritto della Parte che ha fornito tale informazione.

³ Tali misure devono garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e, ove applicabile, la non ripudiabilità e l'autenticità delle informazioni classificate, nonché un livello appropriato di responsabilità e tracciabilità delle azioni in relazione a tali informazioni classificate.

⁴ A tal riguardo, l'articolo 10 dispone altresì che la pena capitale e le altre sanzioni contrarie ai principi fondamentali del Paese inviante non possano essere irrogate e, se irrogate, il personale ospitato dovrà essere trasferito presso il Paese inviante, dove il giudizio verrà amministrato ed eseguito in accordo con le leggi e i regolamenti di quest'ultimo.

perdite o danni causati durante le attività scaturenti dall'Accordo o in connessione con esse, la proporzione del risarcimento dovuto da ciascuna Parte sarà stabilita con decisione comune e, qualora non si raggiunga un accordo, sarà determinata dal Comitato congiunto (articolo 12);

- definire le modalità di risoluzione delle controversie sull'interpretazione o sull'attuazione dell'Accordo⁵ (articolo 13);
- disciplinare l'entrata in vigore, la durata, le modifiche e la cessazione dell'Accordo. Al riguardo, è previsto che l'Accordo rimanga in vigore per 5 anni e sia automaticamente rinnovato per eguali periodi sino a quando una delle Parti decida, in qualunque momento, di denunciarlo. Inoltre, è stabilito che gli obblighi derivanti dall'Accordo, anche nel caso in cui lo stesso termini e non sia rinnovato, vengano adempiuti dalle Parti e che la risoluzione dell'Accordo non pregiudichi il completamento di progetti, programmi o contratti in corso (articolo 14).

La **relazione tecnica** afferma che gli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'attuazione dell'Accordo in esame sono riconducibili all'articolo 3 (istituzione di un Comitato congiunto di cooperazione per la difesa) e fornisce una stima dei costi connessi allo svolgimento della riunione a cadenza annuale, da tenersi alternativamente in ciascun Paese, prevista dal paragrafo 3 del menzionato articolo. In particolare, nell'ipotesi di invio ad Abu Dhabi di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di quattro giorni in detta città, le relative spese sono così presuntivamente quantificabili:

- il pernottamento (€ 250,00 al giorno x 2 pers. x 3 notti), per un importo pari a euro 1.500;
- la diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 177,37, viene ridotta del 20 per cento ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 141,90. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 47,30), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 94,60. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 21 del 3 settembre 2025, sull'importo di euro 42,95, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 70,01, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 22,89. Sommando

⁵ La risoluzione delle controversie dovrà avvenire in via amichevole attraverso consultazioni e negoziazioni dirette tra le parti, essendo, dunque, escluso, qualunque deferimento a terzi, corti o tribunali.

tale importo di euro 22,89 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 94,60, si ottiene l'importo di euro 117,49 che, moltiplicato per 4 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 469,96;

- la diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 169,74, viene ridotta del 20 per cento ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 135,79. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 45,26), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 90,53. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 21 del 3 settembre 2025, sull'importo di euro 38,88, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 63,38 vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 20,72. Sommando tale importo di euro 20,72 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 90,53, si ottiene l'importo di euro 111,25 che, moltiplicato per 4 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 445;
- spese di viaggio, che comprendono un volo di andata e ritorno (pari a € 6.037,00) per 2 persone + maggiorazione del 5 per cento (pari a € 603,07), ai sensi della normativa vigente. (euro 12.677,07 x 2)

Nelle tabelle a seguire si riporta un quadro sinottico degli oneri complessivamente recati dall'articolo 3, ad anni alterni, a decorrere dal 2026, aventi natura di oneri autorizzati.

Spese di viaggio e missione		Importo
Spese di missione	Pernottamento (€ 250,00 al giorno x 2 pers. x 3 notti)	€ 1.500,00
	Diaria giornaliera per il dirigente militare	€ 469,96
	Diaria giornaliera per il rappresentante militare	€ 445,00
	Totale spese di missione	€ 2.414,96
Spese di viaggio		€ 12.677,07
TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE		€ 15.092,03

Per quanto concerne le rimanenti disposizioni dell'Accordo, la RT precisa che talune di esse costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività, anche in considerazione del fatto che quanto verrà effettivamente condotto sarà subordinato alla diponibilità di fondi delle Parti, come evidenziato all'articolo

7 dell'Accordo. Nel dettaglio, tali disposizioni individuano le aree e le forme attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione, le sedi, i partecipanti e le modalità di svolgimento delle attività. In proposito, la RT specifica che:

- in merito all'articolo 4, il paragrafo 1 si limita a definire le aree nelle quali potrà essere instaurata una forma di collaborazione tra le Parti e riveste, quindi, carattere programmatico, limitandosi a circoscrivere i settori nei quali le Parti hanno uno specifico interesse a collaborare;
- per quanto attiene alle forme di cooperazione di cui all'articolo 5, l'eventuale richiesta della controparte di scambio di personale nel campo della formazione o degli scambi nel campo delle attività culturali o sportive, di visite di navi e aeromobili militari, potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
- le previsioni relative alla stipula di contratti in esecuzione dell'Accordo, di cui all'articolo 6, costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con gli Emirati Arabi Uniti e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico della finanza pubblica;
- in merito al contenuto dell'articolo 7, il paragrafo 2 dello stesso non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, poiché è espressamente previsto che eventuali trattamenti di emergenza per il personale della Parte inviante sono condizionati al relativo rimborso da parte della stessa. Per ciò che invece concerne il paragrafo 1, fatte salve le spese precedentemente indicate e quantificate in merito alla *lettera a.*, quelle di cui alla *lettera b.* sono sostenibili con le risorse disponibili a legislazione vigente sulla base della relativa normativa nazionale concernente le ipotesi di infortuni, malattie o decesso del proprio personale. Le spese relative a emolumenti, assicurazione sanitaria del personale italiano inviato in missione negli Emirati Arabi Uniti sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della Difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'Amministrazione;
- le previsioni di cui all'articolo 9 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma si limitano a definire una disciplina comune nel trattamento e nella protezione delle informazioni classificate. Più nello specifico, i paragrafi 5 e 6, che concernono la trasmissione di informazioni classificate in forma di documenti o altri supporti, ovvero in forma elettronica, prevedono che ciò avvenga per il tramite di canali

diplomatici o militari in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali. Tali attività sono svolte da parte dei soggetti pubblici coinvolti nel rispetto delle equivalenze e delle disposizioni contenute nell'Accordo e nell'ambito del perseguimento delle rispettive finalità istituzionali e, quindi, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Il paragrafo 8 disciplina l'effettuazione di visite presso le strutture e gli stabilimenti degli enti autorizzati nello Stato di ciascuna Parte che comportano l'accesso a informazioni classificate nell'ambito della reciproca cooperazione. Tali visite sono già effettuate in via ordinaria e finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente delle Amministrazioni interessate e, pertanto, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il paragrafo 9, che disciplina le violazioni di sicurezza, prevede lo svolgimento di attività investigative interne successive al verificarsi di fattispecie di presunta o accertata perdita o compromissione di sicurezza, relativa ad informazioni classificate. Anche queste attività, solo eventuali, sono, in ogni caso, svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

- per le previsioni di cui all'articolo 12, relativo ai danni e compensazioni, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale. Nel caso dovessero verificarsi le predette fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- qualora, infine, ai sensi dell'articolo 14, vengano introdotti emendamenti, revisioni o protocolli aggiuntivi che amplino la portata finanziaria dell'Accordo in esame, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme dell'Accordo in esame, individuano lo scopo (articolo 1) e le autorità competenti per la relativa implementazione (articolo 2), le aree (articolo 4) e le forme di cooperazione (articolo 5) e istituiscono un Comitato congiunto di cooperazione per la difesa, disciplinandone il funzionamento (articolo 3). Vengono, altresì, definiti taluni profili attuativi dell'Accordo, quali i contratti (articolo 6), gli accordi finanziari (articolo 7), le forme di tutela della proprietà intellettuale e di protezione dei dati personali (articolo 8), la regolazione delle informazioni classificate (articolo 9), la giurisdizione (articolo 10) e la normativa doganale di riferimento

(articolo 11), il risarcimento dei danni (articolo 12), le modalità risoluzione delle controversie (articolo 13), nonché l'entrata in vigore e le modifiche (articolo 14).

Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo sono riferiti dalla relazione tecnica a spese di viaggio e di missione del personale militare inviato negli Emirati Arabi in attuazione del paragrafo 3 dell'articolo 3. Con riguardo al risarcimento di danni di cui all'articolo 12 e alle ipotesi di modifica del testo dell'Accordo contemplate dall'articolo 14 che ne amplino la portata finanziaria, la RT rileva che agli stessi dovrà farsi fronte con apposito provvedimento legislativo. Per quanto concerne altre disposizioni attuative, la RT asserisce che da esse non discendono oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto nei casi in cui sono previste determinate attività, il relativo svolgimento avverrà soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente oppure con le risorse disponibili a legislazione vigente (articoli 5, 7 e 9), mentre le previsioni di stipula di contratti in esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 6 costituiscono mero elemento di regolamentazione dell'eventuale attività di *procurement* con gli Emirati Arabi Uniti.

Tutto ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare.